

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Dott. Umberto Maiello, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. STEFANO MARIO FANTINEL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 5 CON PRECLUSIONE;**
- **AMMENDA DI € 30.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ATTUALMENTE ART. 1BIS, COMMA 1), IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E ALL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., NONCHÉ ALL'ART. 8, COMMI 2 E 10, C.G.S. E ALL'ART. 94 COMMA 1, LETTERE A) E B), N.O.I.F. - NOTA N. 5753/662PF11-12 AM/MA DEL 10.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 24.3.2016)

La C.F.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Mario Fantinel Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio